



REDDITO DI IMPRESA

Incontro del 29 giugno 2018

Note:

- a) Per approfondimenti operativi: Memento praticoghhs2x fiscale , Lefebvre 2018
- b) Per ulteriori approfondiment: Maurizio Leo , Le imposte sui redditi nel testo Unico, Giuffrè editore

Oscar de Franciscis – Flora Esposito

La legge, nel dettare le regole di determinazione del reddito per le imprese individuali, rinvia alle disposizioni stabilite per le società di capitali in ambito IRES, salvo prevedere alcune norme specifiche e, in alcuni casi, regole particolari.

Le norme specifiche riguardano la diversa misura di partecipazione al reddito di alcuni componenti positivi (es. dividendi e assimilati, plusvalenze esenti) o di deduzione di alcuni componenti negativi (es. prestazioni di lavoro da familiari, minusvalenze). Le regole particolari introducono dei regimi speciali per alcuni tipi di attività (agricoltura, agriturismo e allevamento), nonché la possibilità per le imprese di piccole dimensioni di determinare il reddito, anziché secondo il regime ordinario, secondo criteri semplificati.

(autonoma impostazione da MEMENTO FISCALE 2018 – IPSOA)

Attività di impresa (*art.55 DPR917/85*)

La definizione di impresa ai fini fiscali riprende, ampliandola quella data dal codice civile (*all'art. 2195*). Infatti, accanto alle attività **propriamente commerciali** (attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività di intermediazione nella circolazione, dei beni, attività di trasporto, attività bancaria e assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti), la **legge** ne aggiunge altre che sono riportate nella tabella seguente. Queste ultime producono reddito d'impresa purché vengano svolte

Professionalmente, cioè in modo non occasionale, anche se non in via esclusiva; diversamente producono redditi che rientrano in un'altra categoria reddituale (redditi diversi).

Attività	Condizioni
di allevamento	se il reddito prodotto eccede quello normalmente ritraibile dal fondo
di produzione e vendita di prodotti agricoli o zootecnici	se riguarda prodotti non provenienti prevalentemente dai terreni o prodotti diversi da quelli individuati con apposito DM
di produzione di vegetali in strutture fisse o mobili	se la produzione avviene in misura superiore a una determinata percentuale rispetto al terreno su cui insistono
di acquacoltura	se i redditi che ne derivano non sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività commerciali svolte dallo stesso soggetto
di sfruttamento delle miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne	anche se non vi è proprietà di tali beni, ma solo il loro sfruttamento
di prestazione di servizi (prestazioni didattiche, sanitarie, di cure estetiche, di laboratorio e fotografiche)	se organizzate e gestite dal contribuente con un'evidente prevalenza della struttura sulla figura del singolo prestatore del servizio e a rischio del contribuente stesso

Anche la **prassi** e la **giurisprudenza** hanno fornito interpretazioni sulla qualifica di alcuni tipi di attività come attività d'impresa.

Attività	Fonte
attività dei promotori finanziari (*)	Ris. Min. 11 novembre 1995 n. 267/E
affitto di camere ammobiliate , con prestazione di servizi accessori quali la consegna e il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, ecc.	Ris. Min. 31 dicembre 1986 n. 9/1916
attività di allevamento e vendita di cavalli e partecipazione a gare	CTC 14 giugno 1989 n. 4308
agente di assicurazione	Cass. 14 aprile 1992 n. 4543
assistenza tributaria svolta da associazioni sindacali e di categoria, anche se prevista nei documenti statutari e richiesta dagli associati	Ris. Min. 21 maggio 1992 n. 11/175
(*) A essi si applicano le stesse regole previste per gli agenti e rappresentanti di commercio.	

Territorialità

Sono tassabili in Italia sia le imprese esercitate da soggetti residenti nello Stato italiano sia le imprese che in Italia hanno il luogo di esercizio dell'attività.

Per gli imprenditori residenti, il reddito comprende non solo i redditi prodotti in Italia, ma anche quelli prodotti all'estero.

Per gli imprenditori non residenti, invece, costituisce reddito d'impresa tassabile in Italia solo il reddito conseguito nel territorio nazionale da una Stabile Organizzazione (art. 23 c. 1 lett. e DPR 917/86).

La scelta o l'obbligo di adottare uno specifico regime di determinazione del reddito è basata, in primo luogo, su un criterio dimensionale quantificato in base all'ammontare dei ricavi annui, come riassunto nella tabella seguente.

Caratteristiche dimensionali	Ulteriori requisiti	Soggetti che possono accedervi	Regime
ricavi > € 400.000 (prestazione di servizi) o > € 700.000 (attività diverse)	nessuno	tutte le imprese (obbligatorio in caso di superamento dei limiti dimensionali)	Ordinario - con determinazione analitica del reddito
ricavi fino a € 400.000 (servizi) o € 700.000 (attività diverse)	nessuno	imprese minori	Semplificato - con determinazione analitica del reddito
ricavi non superiori a importo variabile da € 25.000 a € 50.000 a seconda dell'attività	— spese per collaboratori o dipendenti ≤ € 5.000 — valore beni strumentali ≤ € 20.000	imprese di piccole dimensioni	Forfettario - con determinazione forfettaria del reddito e applicazione di imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività); non si applica IVA e IRAP

Regime Ordinario

È il regime naturale e obbligatorio per le imprese che nell'anno precedente a quello in corso e relativamente a tutte le attività esercitate hanno conseguito ricavi superiori a **limiti** di euro 400.000 o euro 700.000, previsti, rispettivamente, per gli esercenti attività di prestazione di servizio e gli esercenti attività diverse.

Attività miste (art. 18 c.1 DPR 600/73)

Se l'imprenditore svolge **contemporaneamente** prestazioni di servizi e altre attività, il limite dei ricavi varia a seconda che questi tenga la contabilità unica o contabilità separate per ogni attività.

In caso di **contabilità unica** per tutte le attività esercitate, si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi; pertanto, il limite da prendere in considerazione è sempre di € 700.000.

In caso di **contabilità con separata** annotazione dei ricavi per ciascuna attività, si deve considerare l'ammontare dei ricavi relativo all'effettiva attività prevalente, individuata con riferimento a quella che ha conseguito il maggiore ammontare dei ricavi; quindi, se è prevalente l'attività di prestazione di servizi il limite è di € 400.000, altrimenti di € 700.000.

Determinazione e tassazione del reddito

Il reddito d'impresa va determinato distintamente per ogni singolo periodo d'imposta partendo dal risultato contabile digestione, cioè dalla differenza tra i componenti positivi e negativi quali risultano dal bilancio dell'esercizio chiuso nel periodo d'imposta stesso; ad esso vanno apportate le variazioni previste dalle norme fiscali.

Periodo di imposta

Il periodo d'imposta, di regola, coincide con l'anno solare – dal 1° gennaio al 31 dicembre (art. 7 DPR 917/86).

È possibile che l'esercizio non coincida con l'anno solare a causa di **situazioni eccezionali**, quali: morte dell'imprenditore, cessazione volontaria dell'attività, cessione, affitto o liquidazione dell'impresa, trasferimento all'estero della residenza dell'imprenditore.

Patrimonio dell'impresa (art 65 DPR 917/86)

Nella tabella sono elencati i beni che rientrano nel patrimonio dell'impresa.

Patrimonio
— beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività dell'impresa
— materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili acquistati o prodotti per essere utilizzati nella produzione
— crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa
— beni mobili strumentali , anche se adibiti promiscuamente all'impresa e all'utilizzo personale
— immobili strumentali appartenenti all'imprenditore a condizione che: a) se strumentali per natura , siano stati indicati nell'inventario (1); b) se strumentali per destinazione (2): — risultino indicati nell'inventario come relativi all'impresa se siano stati acquistati dopo il 1° gennaio 1992; — non siano stati esclusi dal patrimonio dell'impresa mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva (di cui all'art. 58 c. 2 L. 413/91), se sono stati acquistati anteriormente al 1° gennaio 1992. Di diverso avviso è la giurisprudenza che distingue tra immobili utilizzati dal possessore esclusivamente per l'esercizio dell'impresa e immobili non utilizzati nell'esercizio dell'impresa o dati in locazione o in comodato a terzi (Cass. 14 gennaio 2011 n. 772 e Cass. 20 ottobre 2006 n. 22587): — i primi sono considerati strumentali a prescindere dalla loro iscrizione nell'inventario; — i secondi sono considerati beni dell'impresa solo se sono strumentali per natura o, in caso contrario, se sono iscritti nell'inventario
— qualunque altro bene indicato come bene d'impresa nell'inventario
<p>(1) Sono strumentali per natura, anche se non utilizzati nell'impresa o dati in locazione o in comodato a terzi, gli immobili che hanno caratteristiche tali da non poter essere destinati a usi diversi dall'esercizio dell'impresa senza radicali trasformazioni (es. stabilimenti, capannoni industriali, negozi, teatri, alberghi, ecc.). Si tratta di beni appartenenti ai gruppi catastali B, C, D, E, A10.</p> <p>(2) Sono strumentali per destinazione gli immobili posseduti dallo stesso soggetto che esercita l'impresa, per i quali c'è un utilizzo effettivo ed esclusivo per l'esercizio dell'impresa, nonchè gli immobili concessi in uso a dipendenti che hanno trasferito la loro residenza per esigenze di lavoro nel Comune in cui prestano l'attività, limitatamente al periodo d'imposta in cui c'è il trasferimento e ai due successivi</p>

Se i beni provengono dal patrimonio privato, il costo fiscalmente riconosciuto è così determinato (art. 65 c. 3 bis DPR 917/86 e artt. 4 e 5 DPR 689/74):

immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri	valore accertato ai fini dell'imposta di registro o, in mancanza, prezzo indicato nell'atto di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione
beni costruiti in economia o in appalto	costo di produzione documentato o da stimare, con riferimento alla data di ultimazione della costruzione
beni in corso di costruzione	costo sostenuto sino alla data di iscrizione in contabilità
beni mobili non iscritti in pubblici registri, raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e secondo i coefficienti di ammortamento (1)	costo di acquisto, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione
(1) Vale quanto detto per i beni costruiti in economia o in corso di costruzione. Se manca la documentazione del costo, si assume il valore normale alla data di acquisizione. Se non risulta la data di acquisizione, il bene si considera acquisito alla data di iscrizione in contabilità.	

L'impresa che già opera in regime di contabilità semplificata, deve innanzitutto predisporre alla tenuta di una contabilità ordinaria con la conseguente redazione del bilancio d'esercizio. A tal fine, deve redigere un prospetto delle attività e delle passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta che permetta di individuare i beni appartenenti all'impresa ed effettuare la valutazione.

Detto prospetto, compilato in maniera autonoma o riportato sul libro degli inventari, deve essere redatto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente (art. 1 DPR 126/2003).

Nella tabella sono illustrati i criteri da utilizzare per la valutazione dei beni

Oggetto	Criterio di valutazione (DPR 689/74)
1. beni immobili e beni mobili strumentali	costo di acquisizione maggiorato: <ul style="list-style-type: none"> • degli oneri accessori di diretta imputazione (compresa l'IVA indetraibile) • delle spese incrementative documentate o, alternativamente, del 3% annuo in relazione al periodo che va dall'acquisto all'immissione nell'impresa
2. beni di cui al punto 1 costruiti in economia o in appalto	costo di produzione documentato o da stimare con riferimento alla data di ultimazione della costruzione
3. rimanenze di merci, materie prime, sussidiarie, prodotti finiti, ecc.	valore risultante dai registri IVA al 31 dicembre dell'anno precedente
4. prodotti in corso di lavorazione	costi sostenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente
5. fondi ammortamento	ammontare pari alle quote dedotte negli anni precedenti
6. cassa, crediti e debiti	valore nominale
7. altre attività	costo di acquisizione

Beni a uso promiscuo Si tratta di beni utilizzati sia per l'attività d'impresa che per uso

Personale dell'imprenditore, La deducibilità delle spese relative a tali beni è limitata alla quota utilizzata per l'esercizio dell'impresa.

Opzione IRI (art. 55 bis DPR 917/86)

A decorrere dal 2018, l'imprenditore può optare per la tassazione separata del reddito d'impresa con aliquota fissa (24%).

In pratica, solo gli utili eventualmente prelevati dall'imprenditore confluiscono nel reddito complessivo dello stesso e sono assoggettati ad aliquote progressive.

L'opzione ha durata di cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi cui la stessa si riferisce (es. per il 2018 nella dichiarazione presentata nel 2019).

Il regime può essere applicato anche dai soggetti che adottano la contabilità ordinaria per opzione e può essere vantaggioso per chi ha altre fonti di reddito che cumulate col reddito d'impresa andrebbero a incidere su aliquote marginali elevate.

L'ammontare dei contributi previdenziali dovuti dall'imprenditore va calcolato sul reddito che sarebbe imputato per trasparenza (art. 1 c. 548 L. 232/2016).

Determinazione base imponibile

1° Fase) Determinare il reddito di imposta secondo le disposizioni ordinarie;

2° Fase) Detrarre le somme prelevate dall'imprenditore dal reddito d'impresa

Somme prelevate dall'imprenditore

Sono deducibili dal reddito di impresa con dei limiti.

I prelievi concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore con aliquote progressive.

Gli utili prodotti e soggetti a IRI, qualora prelevati dall'imprenditore, sono soggetti a tassazione ordinaria.

Limiti della deducibilità

Si fa riferimento al reddito del periodo di imposta e dei periodi di imposta precedenti (in Regime IRI), al netto delle perdite residue computabili a riduzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi (plafond)

A) Riserve formatesi con utili di periodi no IRI: sono neutre (non deducibili dal reddito di imposta e non tassabili in capo all'imprenditore);

B) IL Pladond:

a. Si incrementa per:

- i redditi assoggettati ad IRI, sia del periodo di imposta in corso che nei periodi precedenti;

b. Si decrementa per:

- Perdite residue non ancora utilizzate. Quelle utilizzate non vanno detratte.

c. La perdita:

- Le perdite maturate nei periodi di imposta IRI vanno computati in diminuzione dal reddito dei periodi successivi per l'intero importo che trova capienza in essi.

Esempio

Esercizio	A. reddito	B. Prelievo imprenditore	A - B Imponibile IRI	Plafond IRI
To	1.000	700 (deducib.)	300	300
T ₁	100	400 (deducib.)	-300	0 (300-300)
T ₃	500	150(deducib.)	350-300=50	350

Circolare 7/04/2018 n. 8/E Paragrafo 7

Reddito di impresa dell'esercizio (al lordo dei prelievi) si confronta con il prelievo

Se maggiore

Deducibile per intero. Differenza assoggettata a IRI (vale quale plafond)

Se minore

Ammontare deducibile dipende dal plafond esercizi precedenti

Deducibilità degli interessi passivi (art. 61 DPR 917/86)

Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

-NO Art. 96 DPR 917/86

-SI Priorità art. 90, comma 2;

Compensi dell'imprenditore e dei familiari (art. 60 DPR 917/86)

Le somme trattenute dall'imprenditore (c.d. salario figurativo) o corrisposte, a titolo di compenso, ai seguenti familiari non sono deducibili:

- coniuge e ascendenti;
- figli, nonché affidati o affiliati, minori o permanentemente inabili al lavoro.

Al di fuori dei casi suddetti la deduzione è sempre ammessa.

- 
- **ART. 58 (PLUSVALENZE)**
 - **ART. 64 (MINUSVALENZE – BENI PROMISCUI)**

Regime Semplificato Imprese Minori

Dal 2017, il reddito può essere determinato con due criteri:

- un criterio generale misto di cassa/competenza:
- un criterio opzionale basato sulle registrazioni effettuate ai fini

IVA

Criterio generale misto di cassa/competenza

Il reddito è determinato sommando algebricamente i componenti di reddito indicati in tabella. Essi sono assunti in base al **principio di cassa**, relativamente alle principali operazioni attive e passive dell'impresa (vendite, prestazioni e acquisti di beni e servizi), e al principio di competenza, per i restanti componenti.

Le **rimanenze** non rilevano, ad eccezione di quelle che hanno concorso a formare il reddito dell'anno precedente secondo il principio di competenza e che sono interamente deducibili .(art. 1 c. 18 L. 232/2016).

Per le imprese operanti in settori particolari, il reddito può essere ulteriormente ridotto di un importo a titolo di deduzione forfetaria. (intermediazione e rappresentanza di commercio; somministrazione di alimenti e bevande o prestazione alberghiera)

Componenti positivi

Componenti di reddito	Cassa/competenza
ricavi e proventi equiparati: — autoconsumo e simili — tutti gli altri	competenza cassa
plusvalenze (1)	competenza
dividendi	cassa
interessi attivi	
proventi immobiliari	competenza
sopravvenienze attive: — derivanti dallo storno o integrazione di componenti che concorrono per cassa — tutte le altre	cassa competenza

Note:

1. Non si applica la Pex

Componenti negativi

spese per prestazioni di lavoro: — compensi agli amministratori — tutte le altre	cassa competenza
spese di manutenzione (2): — ordinaria (deducibili nei limiti del 5%) — straordinaria	cassa competenza
spese di ricerca (di base e applicata), di pubblicità e rappresentanza	cassa
spese di impianto e ampliamento, di sviluppo, aventi natura pluriennale (che soddisfano cioè i criteri dell'OIC 24)	competenza
spese generali	cassa
interessi passivi	
quote di ammortamento di beni materiali e immateriali (2) (3)	competenza
canoni di leasing (compreso il maxicanone)	
minusvalenze (4)	cassa
oneri fiscali e contributivi	
sopravvenienze passive — derivanti dallo storno o integrazione di componenti che concorrono per cassa — tutte le altre	cassa competenza
perdite di beni strumentali (5) e su crediti	competenza
oneri di utilità sociale	
quote di accantonamento ai fondi di quiescenza e previdenza (6)	

Note:

(2) Purché annotate nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro VA acquisti o fornite, su richiesta dell'AE, in forma sistematica.

(3) Non si applica l'ammortamento finanziario (beni gratuitamente devoluti alla scadenza) ex art. 104 Dpr 917;

(4) Le minusvalenze da cessione di immobilizzazioni finanziarie sono interamente deducibili.

(5) Non rilevano le perdite di beni non strumentali diversi da quelli la cui cessione dà origine a ricavi.

(6) Riguardano sia le Indennità di fine rapporto di lavoro dipendente sia quelle dei collaboratori continuativi, degli agenti e degli sportivi professionisti. Devono essere Iscritti nei registri utilizzati per l'accounting.

Criterio delle registrazioni (art. 18 c. 5 DPR 600/73)

In alternativa al criterio generale misto, le imprese possono, previa **opzione** vincolante per almeno 3 anni, determinare il reddito sulla base delle **registrazioni** effettuate nei registri IVA. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.

Ne deriva che il volume d'affari rappresenta anche l'ammontare dei ricavi percepiti, mentre le fatture d'acquisto registrate rappresentano le spese sostenute.

Per i componenti soggetti al principio di competenza e le rimanenze si applica il criterio generale misto – (vedi lucido 22)

OBBLIGHI CONTABILI

Chi adotta il criterio della registrazione non annota gli incassi e i pagamenti, ma annota nei registri IVA le operazioni non soggette a tale imposta.

Registri e scritture contabili

Scritture/Registri	Annotazioni
registro incassi	— i ricavi sono annotati entro 60 giorni dall'incasso, indicando per ciascuno: importo; generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del cliente o solo codice fiscale; estremi della fattura o altro documento che certifica l'incasso — gli altri componenti positivi sono annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
registro pagamenti	— le spese sono annotate entro 60 giorni dal pagamento, indicando per ciascuna: generalità, indirizzo e comune di residenza anagrafica del fornitore o solo codice fiscale; estremi della fattura o altro documento che certifica il pagamento — gli altri componenti negativi sono annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
registri IVA (fatture emesse/corrispettivi e acquisti)	possono anche sostituire i registri degli incassi e dei pagamenti (v. n. 4730)
registro dei beni ammortizzabili o annotazioni degli stessi nel registro IVA acquisti	per le modalità di compilazione v. n. 20495. È possibile non tenerlo purché l'impresa sia in grado di fornire all'AE gli stessi dati che devono risultare da tale registro (art. 13 DPR 435/2001)
libro unico del lavoro	è previsto per i sostituti di imposta ed è relativo ai dipendenti
altri registri previsti da leggi speciali	es. pubblica sicurezza, sanitarie, ecc.

Utilizzazione dei registri IVA in sostituzione registro incassi e pagamenti.

Le operazioni rilevanti ai fini IVA, secondo le regole ordinarie. Tuttavia, le fatture d'acquisto devono essere registrate entro 60 giorni dal pagamento; la mancata registrazione non determina l'indeducibilità del costo se è eseguita nell'anno in corso. In luogo delle singole annotazioni degli incassi e dei pagamenti, può essere annotato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con le relative fatture. I ricavi e i costi devono poi essere annotati nell'anno d'incasso o pagamento (entro 60 giorni), indicando il documento già registrato (Circ. AE 13 aprile 2017 n. 11/E);

Operazione non rilevanti IVA, ma rilevanti imposta sui redditi - modalità

Le operazioni non rilevanti ai fini IVA ma rilevanti ai fini dell'imposta sui redditi, secondo modalità indicate in tabella di seguito riportata (DM 2 maggio 1989, art. 9 DL 69/89 conv. in L. 154/89).

Operazione	Descrizione	Termine
costi e ricavi che concorrono al reddito secondo il principio di cassa, derivanti da operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi o che non concorrono a formare la base imponibile IVA	esempio: interessi attivi e passivi, premi di assicurazione, tasse di concessione governativa, ecc.	entro 60 giorni dall'incasso/pagamento
rettifiche apportate ai ricavi e ai costi in base al principio di competenza	esempio: ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere	termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
rilevazione delle quote di ammortamento deducibili in base ai coefficienti ministeriali	ammortamenti dei beni materiali e immateriali costituenti immobilizzazioni	
rilevazione di elementi straordinari di reddito	plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite di beni strumentali	
altre annotazioni rilevanti per la determinazione del reddito	spese per personale dipendente, oneri di utilità sociale, accantonamenti di quiescenza e di previdenza, spese relative a più esercizi, partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione (1)	
indicazione del valore delle rimanenze di beni-merce, materie prime e semilavorati, titoli di partecipazione quali azioni, ecc. (2)	con indicazione sia delle quantità e dei valori per singole categorie di beni, sia dei criteri seguiti per la valutazione	
<p>(1) Inclusi i compensi spettanti agli amministratori delle s.n.c. e s.a.s. (2) La distinta indicazione delle rimanenze deve essere effettuata direttamente nel registro IVA degli acquisti o in apposito prospetto di dettaglio allegato. La mancata indicazione non giustifica da sola l'accertamento in rettifica del reddito (Ris. Min. 26 febbraio 1982 n. 7/2649, CTC 2 ottobre 1989 n. 5709).</p>		

- Opzione per il Regime Ordinario
(art. 18 co.VIII DPR 600/73; art. 10 L. 154/89): vedi lucido 14 e 15;

-Passaggio dal Regime Ordinario al Semplificato
(Art, 18 co. VIII DPR 600/73; Art. 10 L. 154/89)

Regime forfettario per le imprese di piccola dimensione

- **Nuova attività** (coefficiente di redditività variabile e aliquota imposta sostitutiva del 5% o 15%)
- **Attività già esistente** (imposta sostitutiva del 15%)

Regime fiscali particolari

- **Attività agricole connesse che non entrano nel reddito agrario (compreso allevamento);**
- **Agriturismo;**
- **Imprese di autotrasporto;**
- **Imprese distribuzione di carburante**

Attività Commerciali Occasionali

I Proventi derivanti da attività commerciali svolte in maniera occasionale (cioè non abitualmente), senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi, sono ricompresi nella categoria dei Redditi Diversi (art. 67 c. 1 lett. i DPR 917/86).

Esempi:

- Noleggio imbarcazione e navi da diporto;
- Procacciamento di affari a domicilio;
- Attività di affittacamere ammobiliate;
- Servizi di trasporto e distribuzione guide telefoniche;
- Produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico.